

Allegato =A= al rep. n. 9441/5404

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita un'Associazione riconosciuta del Terzo Settore, organizzazione di volontariato ex artt. 32 e seguenti D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), che associa organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore delle Province di Modena e Ferrara, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, denominata "**CSV TERRE ESTENSI ODV**", che trova origine dall'esperienza delle Associazioni Agire Sociale di Ferrara odv (ente gestore del locale CSV) e Associazione Servizi Volontariato Modena odv(ente gestore del CSV di Modena) e nasce dalla loro fusione.

La denominazione, comprensiva di acronimo ODV, è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La sede legale è in Modena (Mo).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 - Principi ispiratori e assenza di scopo di lucro

2.1. L'Associazione "CSV TERRE ESTENSI ODV" è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai valori della Costituzione Italiana e ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.

2.2. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - Finalità

3.1. L'Associazione, direttamente o indirettamente, svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte prevalentemente ai terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività prevalentemente a favore delle realtà del volontariato e del terzo settore delle province di Modena e Ferrara nel rispetto dell'esperienza maturata dalle organizzazioni Agire Sociale ODV e Associazione servizi Volontariato Modena ODV e delle specificità territoriali delle province in cui opera.

L'Associazione svolge in via principale l'attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. m) del Codice del terzo settore:

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività nei seguenti settori previsti dal codice del terzo settore art 5:

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione e del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

3.2. L'Associazione può assumere ed esercitare la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato (di seguito anche CSV), ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e ss. del Codice del Terzo settore. Nell'esercizio di tale funzione utilizzerà le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi dell'art. 64, comma 5, lettera d) del CTS.

Ai fini di cui al comma precedente, rispetterà il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

Per l'esercizio di tali attività l'associazione sviluppa:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo,

del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché' strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

L'associazione inoltre potrà svolgere altre attività di interesse generale previste all'art. 5 comma 1 che permettano di:

- contribuire all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato e dagli enti di terzo settore, anche in rete con altri soggetti, fornendo alle stesse, prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti;

- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;

- favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie fra quelle che operano nello stesso settore o sullo stesso territorio, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;

- stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e istituzioni pubbliche e private, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare gli interventi più opportuni;

- sostenere la cultura della legalità e della trasparenza nel mondo del volontariato e più in generale nella vita sociale, facendosi promotrice di iniziative specifiche anche in raccordo con le istituzioni e altri soggetti.

3.3. In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di svolgere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo. L'associazione può svolgere inoltre attività attinenti ai propri scopi istituzionali a fronte di convenzioni e progetti che prevedano il rimborso delle spese sostenute con costi a carico del committente, sulla base di progetti e convenzioni approvati dal Consiglio direttivo in conformità con i principi ispiratori e le finalità di cui all'art. 2.

3.4. L'Associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti e organismi che perseguono i medesimi fini.

L'associazione valorizza le caratteristiche delle associazioni socie in relazione ai loro territori di provenienza, anche attraverso le consulte e i coordinamenti locali e promuove la loro partecipazione in tutti i momenti decisori ed operativi della vita dell'associazione.

Il consiglio direttivo per favorire una maggiore presenza dell'associazione nei territori in cui opera e l'allargamento della base sociale potrà promuovere gruppi di lavoro distrettuali, assemblee territoriali, delegare singoli membri del consiglio ai rapporti con i diversi distretti e realizzare tutte le attività che consentano uno stretto collegamento con le realtà del territorio.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi

4.1. In qualità di ente accreditato come Centro di Servizio per il Volontariato, i servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono esplicitati in un'apposita Carta dei Servizi ed erogati nel rispetto dei principi di cui all'art. 63 comma 3 del CTS e successive modificazioni, e specificamente:

- principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; il CSV applica a questo scopo sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

- principio di economicità i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;

- principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

- principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

- principio di integrazione: il CSV coopera soprattutto con i CSV che operano nella medesima regione allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

- principio di pubblicità e trasparenza: il CSV rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; inoltre adotta una carta dei servizi mediante la quale rende trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

Art. 5 - Trasparenza e partecipazione

5.1. L'associazione adotta tutte le misure idonee a favorire la trasparenza e la pubblicità dei suoi atti nei confronti degli associati e dei terzi.

5.2. In qualità di ente accreditato come Centro di Servizio per il Volontariato, l'associazione predispone misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attribuzione di un ruolo

attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell'impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell'ente.

In particolare l'associazione favorisce la pubblicità di tutti i propri atti e rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei destinatari attraverso strumenti ad essi accessibili quali a titolo esemplificativo carta servizi, sito web, materiale informativo, newsletter e rendiconta le proprie attività con bilancio sociale e consuntivo pubblicati sul sito. Inoltre la programmazione dell'associazione si sviluppa in coerenza con le indicazioni degli Organismi di controllo adottando il metodo della "programmazione partecipata" finalizzato a recepire le istanze e i bisogni che il territorio e le organizzazioni esprimono, ove possibile, anche attraverso incontri territoriali.

Art. 6 - Aderenti

6.1. Possono aderire all'Associazione, nella persona di un loro rappresentante designato nominalmente dall'Organo direttivo, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che:

- intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si impegnino al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- siano effettivamente operanti ed abbiano sede legale nell'ambito delle province di Modena e Ferrara;
- esercitino in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 CTS per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- siano prive di scopo di lucro.

6.2. Il numero degli altri enti del terzo settore aderenti non deve essere superiore al 50% di quello delle associazioni di volontariato aderenti. Qualora per qualunque motivo tale maggioranza venisse meno, il direttivo deve procedere all'immediata convocazione di un'assemblea straordinaria per esaminare le cause di tale situazione e prendere gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la continuità dell'attività.

6.3. L'ammissione di un ente del terzo settore richiesta ed avente diritto potrà essere sospesa qualora determinasse il venir meno della condizione di cui al comma 6.2 precedente. La condizione di associato sarà riconosciuta automaticamente nel momento in cui cesseranno di esistere le condizioni della sospensione.

6.4. Al fine di favorire un'adeguata rappresentatività nell'assemblea sia per le associazioni singole sia per le organizzazioni articolate in più sezioni sul territorio di riferimento e per evitare situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, per le organizzazioni di secondo livello, per quelle articolate in più sezioni o aderenti a reti associative o associazione di ETS è richiesta la partecipazione del livello più alto o l'adozione di un codice di autoregolamentazione relativo al numero di unità organizzative che si intendono associare.

Il codice di autoregolamentazione deve essere presentato dalle associazioni di secondo livello formalmente costituite e dai singoli aderenti a reti associative nazionali o regionali o

provinciali o comunque dalle filiere che hanno sede nel territorio del CSV.

Il codice di autoregolamentazione deve indicare il numero massimo di associazioni singole appartenenti all'associazione di secondo livello, alla rete associativa o alla filiera, che potranno richiedere di aderire a Csv Terre estensi odv.

6.5. Qualora il codice di autoregolamentazione non sia ritenuto adeguato a garantire un'equilibrata rappresentanza all'interno dell'associazione il Consiglio direttivo può invitare l'associazione a modificare il proprio codice entro un congruo termine e in caso di diniego o mancata ottemperanza nei termini può rigettare la domanda di ammissione.

In caso di richiesta di modifica del codice di autoregolamentazione il termine per l'ammissione è sospeso fino alla scadenza concessa all'associazione per fare la modifica.

La richiesta di adesione da parte di un'associazione singola appartenente alla rete associativa o associazione di secondo livello, o alle filiere che hanno sede nel territorio del CSV in violazione del codice di autoregolamentazione adottato determina il rigetto della domanda di ammissione.

Art. 7 - Ammissione ed esclusione

7.1. La domanda di ammissione, da presentare in forma scritta e nella quale si dichiara di accettare i contenuti del presente statuto, è valutata dal Consiglio direttivo che dovrà tener conto di quanto previsto all'articolo precedente. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda di adesione deve essere motivata ed è impugnabile di fronte al Commissione di Garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione.

7.2. Le organizzazioni aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- a - il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge;
- b - dimissioni volontarie;
- c - mancato versamento della quota sociale annuale;
- d - ingiustificata assenza dalle assemblee per due anni consecutivi.

e - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dal presente statuto, con le attività deliberate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dell'Associazione e per ogni altro motivo ritenuto grave dal Consiglio direttivo il quale ne riferisce alla prima assemblea.

7.3. Prima di procedere all'esclusione di una delle associazioni socie, salvo il caso di mancato versamento della quota associativa annuale, il Consiglio direttivo procederà a contestare per iscritto i motivi di avvio della procedura e a concedere un termine per la difesa o la regolarizzazione.

La delibera di esclusione è impugnabile di fronte alla Commissione di Garanzia.

7.4. La qualità di aderente non è trasmissibile ad altre associazioni.

7.5. Presso la sede dell'associazione è tenuto il registro delle organizzazioni aderenti.

Art. 8 - Diritti e doveri degli aderenti

8.1. Le associazioni aderenti hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee con diritto all'elettorato attivo e passivo in persona di un rappresentante di cui all'art. 6.1 se ammesse a far parte dell'associazione da almeno tre mesi;

b) accedere ai libri sociali con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via telematica all'organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati;

c) essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione.

8.2. Le associazioni aderenti hanno il dovere di:

a) rispettare e far rispettare le norme dello statuto, ispirando la propria attività ai principi di cui all'art.2 dello statuto;

b) versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea;

c) partecipare all'attività associativa, promuovendone la crescita sia nel territorio che nel settore di appartenenza.

8.3. Tutte le associate si impegnano a promuovere la conoscenza e le finalità dell'associazione.

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione

9.1. Sono organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea dei soci;

b- il Consiglio direttivo;

c- il Presidente;

d- la Commissione di garanzia

e- l'Organo di controllo.

9.2. Gli organi dell'associazione di cui ai punti b, c, d, e, hanno durata triennale.

9.3. La rielezione di ciascun membro è ammessa in modo consecutivo tre volte ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo. La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di nove anni.

9.4. La composizione degli organi deve rispondere alla più ampia e differenziata rappresentatività della base sociale. L'attività degli stessi deve essere ispirata al principio della trasparenza e della democrazia interna.

9.5. Il Consiglio direttivo, l'Organo di controllo e la Commissione di garanzia sono eletti dall'assemblea degli associati secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'associazione.

9.6. In caso di gestione di Csv il presidente dell'Organo di controllo è nominato dall'organismo territoriale di controllo (OTC).

9.7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri di detti organi il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla loro sostituzione seguendo l'ordine dei non eletti sulla base del numero dei voti ottenuti fino ad esaurimento della lista dei candidati. In caso di parità di preferenze il Consiglio procede al sorteggio. Dell'avvenuta sostituzione il Consiglio darà comunicazione all'assemblea alla prima riunione.

9.8. Il venir meno della maggioranza dei membri eletti in un organo è motivo di decadenza dello stesso. In tal caso si procederà a nuova elezione secondo le modalità previste dal regolamento.

9.9. Entro quindici giorni dalla loro elezione gli organi statutari si riuniscono per il loro insediamento formale e per l'assegnazione delle rispettive cariche di presidenza. Il primo Consiglio direttivo è convocato dal consigliere anagraficamente più anziano.

9.10. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo iscritti nell'albo dei

revisori contabili per i quali può essere previsto un compenso.

Per gli altri organi è previsto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'Associazione.

9.11. L'associazione si dota di regole per le procedure di elezione dei componenti gli Organi nei quali sia garantita un'adeguata rappresentanza territoriale delle due province su cui è attiva l'associazione.

9.12. Le associazioni socie potranno esprimere un proprio rappresentante in un unico organo dell'associazione.

9.13. La funzione di Presidente e l'appartenenza al Consiglio Direttivo, all'organo di controllo, alla Commissione di Garanzia comporta, per il membro eletto, la decadenza dalla qualità di rappresentante della propria organizzazione nell'Assemblea dell'associazione.

L'associazione dovrà tempestivamente provvedere alla sua sostituzione.

Art. 10 - L'assemblea dei soci

10.1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i rappresentanti delle organizzazioni aderenti all'Associazione; ciascun membro dell'assemblea non può essere nominato da più di una organizzazione, in caso di serio impedimento il rappresentante può essere sostituito da persona appartenente alla stessa organizzazione o dal rappresentante di un'altra organizzazione aderente muniti di delega scritta. Nessun rappresentante può accumulare più di una delega.

Oltre ai rappresentanti delegati, possono partecipare all'assemblea anche i soci delle organizzazioni aderenti senza diritto di voto.

10.2. In quanto ente accreditato come Centro di Servizio per il Volontariato, il sistema elettorale, da individuarsi con apposito regolamento, conterrà misure atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati.

Per l'attuazione delle misure di cui sopra ciascuna organizzazione aderente può esprimere un solo candidato agli organi elettivi dell'associazione.

Non sono candidabili agli organi associativi di CSV Terre Estensi, più di un rappresentante facente parte dello stesso organismo di coordinamento, rete associativa o federazione di organizzazioni.

Ciascun candidato può essere ammesso ad una sola lista per uno solo degli organi da eleggere.

In ogni caso, in ciascuna assemblea, rispetto al totale degli associati aventi diritto al voto al momento della convocazione dovrà essere attribuita la maggioranza di voti alle organizzazioni di volontariato ODV ai sensi di quanto disposto dall'art.61 comma 1 lett. f) del CTS.

A tal fine, nel caso in cui la presenza di ODV in Assemblea Soci non sia maggioritaria, si dovrà calcolare un idoneo coefficiente con cui moltiplicare il loro voto affinché esprimano la maggioranza dei voti.

10.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo che la convoca in via ordinaria almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza. In caso di assenza del Presidente

l'assemblea è presieduta dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e spetta al Presidente constatare il diritto di voto all'Assemblea stessa.

10.4. L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. In seduta straordinaria è convocata secondo le modalità previste all'art. 18 per modifiche statutarie, in caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e in casi previsti per legge.

10.5. La convocazione dell'assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta scritta indicante l'ordine del giorno dell'assemblea di almeno un decimo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni successivi.

10.6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria, trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10.8. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a - stabilire il numero dei membri degli organi di cui all'art. 9;

b - eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo dopo averne determinato il numero;

c - eleggere e revocare i componenti della Commissione di Garanzia;

d - eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo;

e - designare i componenti o nominare i rappresentanti del CSV negli organismi esterni o ratificare le nomine effettuate dal Direttivo su mandato dell'assemblea stessa;

f - definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in relazione alle finalità di cui all'art. 3 proposti dal Consiglio direttivo;

g - discutere e approvare il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno e quello preventivo entro il 28 febbraio di ogni anno;

h - stabilire l'ammontare delle quote associative;

i - discutere e approvare i regolamenti proposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi o servizi;

l - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti.

10.9. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

10.10. Il verbale delle sedute da redigere nei tempi richiesti dalla ordinaria diligenza, da conservare in apposito registro consultabile da tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

10.11. Nel caso il numero degli associati superi i 500 ETS, l'assemblea potrà svolgersi anche attraverso assemblee separate territoriali che riuniscono i soci aventi sede nelle province di Modena e Ferrara.

10.12. Le assemblee territoriali sono convocate dal presidente nello stesso giorno o comunque a non più di quindici giorni l'una dall'altra e sono competenti su tutti gli oggetti.

10.13. Le assemblee territoriali in particolare si occupano della elezione dei membri del consiglio direttivo e degli altri organi per ambito territoriale.

10.14. Qualora le assemblee territoriali diano esiti discordi su specifici argomenti all'ordine del giorno dovrà essere convocata una ulteriore assemblea unitaria per la delibera finale.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

11.1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti di cui all'art.6 comma 1 o tra persone indicate dagli enti giuridici associati tra i propri soci ed è composto da 7 a 15 membri. La composizione del Consiglio direttivo deve rispondere ai criteri fissati all'Art. 9.4 e garantire il pluralismo e l'alternanza nelle funzioni di governo, gestione e controllo dell'Associazione e l'equilibrio tra le aree di intervento, i territori di operatività dell'associazione e le dimensioni delle organizzazioni

Nell'elezione dei membri del Consiglio direttivo si adotteranno misure volte a favorire, quanto più possibile, l'espressione equilibrata dei diversi ambiti di attività e di territorio degli enti del terzo settore aderenti, con candidature che promuovano un'adequata rappresentanza territoriale delle province di Modena e Ferrara.

In ogni caso nessuna organizzazione socia sia in forma singola sia in forma di rete federazione può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione.

In base all'art. 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In base all' art 61 comma 1 lett i) del Codice del terzo settore coloro che ricoprono cariche all'interno dell'associazione debbono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza. Per professionalità si intende una documentata esperienza negli enti di terzo settore o adeguate competenze maturate nel percorso formativo o lavorativo.

11.2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante convocazione scritta almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza, con cadenza almeno bimestrale, e quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

11.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente.

11.4. Il Consiglio direttivo di norma delibera a maggioranza semplice.

Non è ammessa presenza per delega ad altro consigliere o socio.

11.5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone ovvero

quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

11.6. Il Consiglio direttivo attua gli orientamenti strategici decisi dall'assemblea e adempie gli obblighi amministrativi dell'Associazione ed in particolare ha i seguenti compiti:

a - elegge nella sua prima seduta il presidente, il vice presidente ed eventualmente il tesoriere;

b - propone all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, dei suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e/o gestite;

c - sottopone per l'approvazione all'assemblea il programma di lavoro annuale;

d - presenta all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;

e - accoglie o respinge con parere motivato le domande di adesione a socio;

f - delibera riguardo all'estromissione di un'organizzazione come previsto per i motivi di cui all'art. 5.2 riferendone in assemblea;

g - ratifica o modifica nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

h - documenta nel bilancio annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del Cts;

i - predispone e rende pubblico il bilancio sociale dell'associazione ai sensi dell'art. 14 del Cts e (in caso di ente accreditato alla gestione del CSV) dell'art. 61, comma 1, lett. 1).

11.7. E' richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio direttivo per deliberare relative a:

- predisposizione del bilancio consuntivo da presentare in assemblea dei soci;

- programmazione annuale o pluriennale delle attività dell'associazione o del Centro di servizi per il volontariato gestito;

- nomina del direttore e di ulteriori figure apicali alle dipendenze dell'associazione.

11.8 Qualora nell'odg siano previste delibere che coinvolgono i Consiglieri relativamente a rapporti parentali, professionali o, in casi di conflitto d'interesse riguardanti l'associazione di appartenenza, il Consigliere coinvolto dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. In caso di conflitto d'interessi si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

11.9. Il verbale delle sedute da conservare in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale è oggetto di lettura e approvazione nell'incontro successivo.

Il segretario della seduta viene nominato ad ogni incontro anche tra i non soci e ha compiti di mera verbalizzazione degli incontri.

11.10. I membri dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

11.11. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati tramite sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che:

- sia rispettato il metodo collegiale;

= siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.12 Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente, o su proposta di un terzo dei componenti del Consiglio, componenti dello staff operativo dell'Associazione e/o eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

Art.12 - Il Presidente

12.1. Il Presidente del Consiglio direttivo è eletto da quest'ultimo fra i suoi membri con voto favorevole di almeno i 2/3 del numero di consiglieri determinato dall'assemblea. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per due votazioni consecutive, la delibera deve essere presa a maggioranza semplice dei componenti.

La votazione avviene a scrutinio palese o segreto secondo le modalità decise dal Consiglio stesso, o a voto segreto qualora sia richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri.

12.2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente. Il potere di rappresentanza del presidente è generale. Eventuali limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12.3. Egli convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo; in sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente o, in mancanza, il consigliere delegato dal Presidente.

12.4. In caso di necessità e urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.5. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio direttivo in una sessione appositamente convocata.

Il Presidente resta in carica per gli adempimenti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore.

12.6. Il Presidente e il Vice presidente, al fine di agevolare e favorire i lavori del consiglio direttivo, possono costituire un Comitato di presidenza, le cui regole, compiti e funzioni andranno esplicitate in un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

12.7. Per il Presidente valgono i divieti e le incompatibilità di cui all'art.61 lettera i del Cts.

Art. 13 - La Commissione di garanzia

13.1. La Commissione di garanzia è composta da tre membri eletti dall'Assemblea, candidati dalle associazioni socie con almeno tre anni di adesione all'associazione, tra persone di riconosciuta competenza e autorevolezza.

La commissione al suo interno elegge un presidente.

13.2. La commissione di garanzia ha il compito di:

- deliberare sull'eventuale impugnazione dell'esclusione di associazioni socie;
- dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione e i suoi organi.

13.3. La commissione di garanzia delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

13.4. In caso di contenzioso giudica su richiesta di una delle parti secondo equità e giustizia senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio.

13.5. I membri della Commissione di garanzia possono partecipare senza diritto di voto agli incontri degli altri organi, previa richiesta.

Art. 14 - L'Organo di controllo

14.1. L'Organo di controllo è costituito da tre a cinque componenti, di cui il presidente nominato dall'Otc in caso di affidamento all'associazione del Centro di servizio per il volontariato.

14.2. I membri di nomina assembleare sono scelti tra persone candidate dalle organizzazioni aderenti anche non iscritte ad esse, ma con competenze in materie tecniche e contabili.

14.3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del codice del terzo settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito del tutto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.8. I membri dell'Organo di controllo possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

14.9. Esso agisce di sua iniziativa o su richiesta di un Organo dell'Associazione oppure su segnalazione scritta e firmata anche di una sola organizzazione aderente.

14.10. L'Organo di controllo deve riferire almeno annualmente all'assemblea con una relazione scritta.

Art. 15 - Gratuità delle cariche, incompatibilità e assicurazione

15.1. Le cariche sociali sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese vive sostenute dai membri degli organi di cui all'articolo 7 per l'esercizio delle loro funzioni.

15.2. In riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo, le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

15.3. Tutti i membri degli organi di cui all'art. 7 sono assicurati secondo quanto previsto dalla legge e normative vigenti e si possono prevedere ulteriori coperture per responsabilità civile, tutela legale e infortunio.

15.4. I membri degli Organi eletti non possono rappresentare le associazioni socie in assemblea e né far parte di un altro Organo.

15.5. Fatto salvo quanto previsto dalla legge e normative vigenti non può far parte degli organi dell'Associazione chiunque abbia responsabilità diretta all'interno di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo dell'Associazione CSV TERRE ESTENSI ODV e/o di strutture da questa promosse e/o gestite di cui all'art. 3 del presente statuto.

15.6. Non possono far parte degli organi elettivi di cui all'art. 7:

- persone che hanno rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, di consulenza professionale, di fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con l'associazione, e/o con strutture da questa promosse o gestite;

- appartenenti agli organi direttivi di organismi a cui gli enti del terzo settore presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza.

La funzione di Presidente e l'appartenenza al Consiglio Direttivo, alla Commissione di Garanzia e all'Organo di controllo comporta, per il membro eletto, la decadenza dalla qualità di rappresentante della propria organizzazione nell'Assemblea dell'associazione.

L'associazione dovrà tempestivamente provvedere alla sua sostituzione.

Art. 16 - Bilancio e Bilancio sociale

16.1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un intero anno solare; va redatto secondo le norme civilistiche e fiscali vigenti per gli enti del terzo settore e in particolare per le organizzazioni di volontariato. Detto bilancio sarà corredato da rendiconti specifici riguardanti progetti e/o gruppi di attività significative e rilevanti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

Qualora sia affidata all'associazione la gestione del Centro di servizio per il volontariato, le somme assegnate provenienti dal Fun saranno gestite e rendicontate separatamente rispetto ad altri contributi o diverse entrate.

16.3. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e ne cura il deposito e la pubblicazione secondo quanto previsto dal Cts.

Art. 17 Risorse economiche

17.1. Il patrimonio dell'associazione è quello derivante da tutte le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, che l'associazione trae dalle quote sociali versate e dalle fonti seguenti:

- a - contributi di privati;

- b - contributi dalla Comunità Europea, dallo Stato, Enti locali, Enti e soggetti pubblici e/o privati;

c - contributi di istituzioni, enti ed organismi internazionali;

d - donazioni e lasciti testamentari;

e - entrate derivanti da eventuali attività ex art 6 Cts;

f - rendite da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

g - qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa vigente.

Qualora siano accettati contributi espressamente vincolati ad uno scopo l'Associazione si impegna al rispetto di tali vincoli predisponendo, se del caso, separate rendicontazioni.

17.2. I finanziamenti che pervengono all'Associazione sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio direttivo, salva diversa espressa disposizione del finanziatore.

17.3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di persona delegata dal Consiglio direttivo.

Art. 18 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

18.1. Le proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione possono essere avanzate da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dal Consiglio direttivo; per discutere tali proposte e deliberare in merito deve essere convocata una riunione dell'assemblea in seduta straordinaria.

18.2. Le assemblee per la modifica dello Statuto o per operazioni straordinarie (fusione, scissione) sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano a maggioranza dei presenti.

18.3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all'associazione.

18.4. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, seguite le previsioni dell'ONC relativamente a residui di provenienza FUN e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 - Durata dell'associazione

19.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 20 - Norma di rinvio

20.1. Per quanto non previsto dal presente statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile ed in via residuale, al codice civile.

Art. 21 - Norma transitoria

21.1. Il presente verbale e statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 del Cts.

F.to CALDANA ALBERTO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.